



COMUNE DI SENIGALLIA
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO SULLE FORME DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI CIVICI E AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°XXX del XX/XX/2025)

INDICE

CAPO I (AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI CIVICI E VALORI DI RIFERIMENTO)	1
Articolo 1 (Oggetto e finalità).....	1
Articolo 2 (Definizioni)	1
Articolo 3 (Valori di riferimento).....	2
Articolo 4 (I soggetti civili).....	3
CAPO II (PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISE)	4
Articolo 5 (Condivisione dei dati)	4
Articolo 6 (Disposizioni generali sulla programmazione condivisa).....	4
Articolo 7 (Disposizioni generali sulla progettazione condivisa)	5
CAPO III (INSTAURAZIONE DELLA COLLABORAZIONE)	5
Articolo 8 (Proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani)	5
Articolo 9 (Avvisi di progettazione condivisa emanati dal Comune)	6
Articolo 10 (Interventi di interesse generale a favore degli utenti).....	6
Articolo 11 (La gestione collaborativa)	7
Articolo 12 (Avvisi pubblici a carattere competitivo).....	7
CAPO IV (CRITERI DI VALUTAZIONE).....	8
Articolo 13 (Criteri generali di valutazione).....	8
CAPO V (LE FORME DI SOSTEGNO).....	8
Articolo 14 (Disposizioni generali sulle forme di sostegno)	8
Articolo 15 (Beni e servizi forniti dal Comune)	9
Articolo 16 (Formazione e affiancamento)	9
Articolo 17 (Agevolazioni amministrative e autofinanziamento)	9
Articolo 18 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali).....	10
Articolo 19 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate).....	11
Articolo 20 (Lavoro di pubblica utilità, servizio civile, tirocini formativi)	11
Articolo 21 (Concessione di contributi).....	11
CAPO VI (IMMOBILI).....	12
Articolo 22 (Disposizioni generali sugli immobili)	12
Articolo 23 (Uso occasionale e uso transitorio di immobili)	13
Articolo 24 (Assegnazione di immobili in uso stabile).....	13
Articolo 25 (Rigenerazione di immobili).....	14
CAPO VII (FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI)	15
Articolo 26 (Disposizioni generali sulla formalizzazione delle collaborazioni).....	15
Articolo 27 (Il patto di collaborazione)	15
Articolo 28 (La convenzione).....	16
CAPO VIII (RESPONSABILITÀ).....	16
Articolo 29 (Dati personali).....	16
Articolo 30 (Prevenzione dei rischi).....	17
Articolo 31 (Riparto delle responsabilità per danni a persone e cose)	18
Articolo 32 (Coperture assicurative).....	18
CAPO IX (PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE).....	19
Articolo 33 (Pubblicità e trasparenza)	19
Articolo 34 (Rendicontazione delle attività).....	19
Articolo 35 (Rendicontazione delle risorse finanziarie).....	20
CAPO X (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)	20
Articolo 36 (Adegamenti organizzativi e disposizioni procedurali)	20
Articolo 37 (Entrata in vigore e sperimentazione).....	20
Articolo 38 (Punti di contatto per l'amministrazione condivisa).....	20
Articolo 39 (Coordinamento con la normativa regionale)	21

CAPO I (AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI CIVICI E VALORI DI RIFERIMENTO)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza, dell'art.6 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, del Codice del Terzo Settore, della Legge Regionale Marche n°23/2025 e delle previsioni statutarie, disciplina le diverse forme di collaborazione civica volte allo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito degli obiettivi definiti attraverso gli strumenti della programmazione.
2. Attraverso il presente regolamento il Comune attua i contenuti della riforma del Terzo Settore nella più ampia cornice partecipativa delineata dallo Statuto comunale, definendo le opportune connessioni volte ad attuare nel rispetto dei vincoli di legge il più ampio contesto dell'amministrazione condivisa.
3. Restano pertanto disciplinate dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa da esso prevista le dinamiche di collaborazione con il Comune riservate agli Enti del Terzo Settore.
4. La cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani rappresentano una modalità per lo svolgimento di attività di interesse generale caratterizzata dal protagonismo attivo della comunità sulla base del riconoscimento da parte dei suoi attori di un legame funzionale tra la tutela di detti beni e le concrete condizioni per la piena espressione della personalità umana.
5. Le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale possono attivarsi:
 - a) su impulso del Comune attraverso l'emanazione di avvisi pubblici;
 - b) su impulso dei soggetti civici attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;
 - c) nell'ambito di percorsi partecipativi, territoriali o tematici, volti al coinvolgimento della cittadinanza nella lettura dei bisogni e nella definizione delle priorità.
6. La definizione dei contenuti della collaborazione avviene attraverso la progettazione condivisa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente regolamento, in cui trovano applicazione criteri di valutazione a carattere competitivo. La formalizzazione delle collaborazioni avviene con patto di collaborazione o convenzione nei termini disciplinati dal presente Regolamento.
7. Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, definisce i criteri generali per la concessione delle forme di sostegno funzionali all'attuazione delle collaborazioni concordate.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **beni comuni**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b) **comune o amministrazione**: il Comune di ... nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **cittadini attivi**: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto;

- d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- f) **patto di collaborazione**: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- g) **cura in forma condivisa**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h) **rigenerazione**: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) **gestione condivisa**: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- j) **spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- k) **Centro servizi per il volontariato (CSV)**: l'ente accreditato nella regione Marche ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, che svolge funzioni di supporto, formazione, consulenza e promozione del volontariato e del Terzo settore.

Articolo 3 (Valori di riferimento)

1. Le ipotesi di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti valori di riferimento:

a) Pubblicità e trasparenza

L'Amministrazione garantisce la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di collaborazione e partecipazione, degli esiti dei percorsi, delle forme di sostegno assegnate, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

b) Fiducia reciproca e capacità generativa

L'Amministrazione e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale e alla generazione di un ritorno sociale, culturale e ambientale nel contesto di riferimento. L'Amministrazione pertanto commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti, assicurando flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

c) Autonomia civica e partecipazione

L'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo. L'Amministrazione riconosce il principio della "porta aperta", i diversi strumenti che disciplinano la collaborazione definiscono pertanto i casi e i limiti che consentono agli altri soggetti civici di concorrere alla realizzazione delle attività.

d) Prossimità e lavoro in rete

L'Amministrazione favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla comunità, basate sulla partecipazione, la creatività e la collaborazione e stimola il lavoro in rete con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

e) Accessibilità e universalità

Fermi restando i casi previsti da specifiche normative, le attività e gli interventi sviluppati e realizzati nell'ambito delle diverse forme di collaborazione civica devono risultare accessibili alla comunità evitando qualsiasi forma di discriminazione.

f) Assenza di scopo di lucro

Le attività e i progetti di collaborazione civica non devono essere orientati al profitto bensì promuovere il reinvestimento nei progetti stessi e il ritorno alla comunità dei diversi beni generati. Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano i differenti soggetti civici, le esperienze di economia cooperativa e comunitaria sono considerate compatibili con tale principio. “Senza scopo di lucro” non significa che non vi possano essere attività economiche, ma che queste possano concretizzarsi in innovative pratiche di economia collaborativa, di economia circolare e di comunità, finalizzate alla sostenibilità delle progettualità realizzate, al mantenimento ad uso civico di uno spazio e in special modo alla produzione di externalità positive a beneficio del territorio e delle comunità di riferimento.

g) Sostenibilità

La collaborazione con i soggetti civici genera progetti ed attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni - economica, sociale ed ecologica - con particolare riferimento alle azioni per la transizione ecologica ed energetica.

h) Coesione sociale

La collaborazione civica è orientata al rafforzamento della coesione sociale del contesto in cui si sviluppa anche attraverso la creazione di nuove ed inclusive opportunità di lavoro.

i) Diritti e rispetto della dignità della persona

Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell'uguaglianza di genere e del principio di non discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età, ecc.) in chiave antifascista, antisessista e antirazzista.

Articolo 4 (I soggetti civici)

1. Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento intercorrono tra il Comune e le diverse tipologie di soggetti civici di seguito specificate. Per ciascuna tipologia di soggetto il regolamento definisce le specifiche possibilità di collaborazione con particolare riguardo all'accesso alle forme di sostegno e alla titolarità di determinate relazioni con l'Amministrazione riservate per legge solo a talune di esse:
 - a) Gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi dell'art.4 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017 con sede legale o secondaria nel Comune di Senigallia.
 - b) Le imprese sociali così come disciplinate dal D. Lgs. 112/2017 con sede legale o secondaria nella città di Senigallia.
 - c) Le libere forme associative con sede legale o operativa nel Comune di Senigallia ossia le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione, la democraticità della struttura.
 - d) Non possono assumere la qualifica di libere forme associative i soggetti non iscrivibili al RUNTS ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
 - e) I predetti requisiti vengono dichiarati all'atto della partecipazione ad avvisi pubblici o della presentazione di proposte di collaborazione, ferma restando l'attività di controllo.
 - f) Tutti i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo riguardano.
 - g) Gli operatori economici e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.
 - h) Gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria locale, l'Ambito Territoriale Sociale, le aziende partecipate dal Comune e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse

generale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise

2. Le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui agli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 e agli artt. 9 e 10 della L.R. 23/2025 sono riservate agli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le altre forme di collaborazione civica sono disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto della normativa regionale e nazionale.

CAPO II

(PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISE)

Articolo 5

(Condivisione dei dati)

1. I percorsi di cui al presente capo presuppongono, quale strumento essenziale per la lettura dei contesti coinvolti, la condivisione tra Amministrazione e soggetti civici di dati e informazioni pertinenti, completi ed aggiornati.
2. Al fine di favorire l'accessibilità e la leggibilità dei dati stessi l'Amministrazione valorizza le piattaforme open-data e la realizzazione di strumenti di mappatura e facilita l'integrazione, in tali contesti informativi, dei dati in possesso dei soggetti civici.

Articolo 6

(Disposizioni generali sulla programmazione condivisa)

1. I percorsi di programmazione condivisa perseguono le seguenti finalità:
 - a) concorrere alla definizione degli strumenti generali di programmazione dell'Ente;
 - b) concorrere alla definizione di linee di intervento in ambiti tematici specifici, in raccordo con gli strumenti di programmazione settoriali definiti dalla normativa vigente;
 - c) concorrere alla definizione di linee di intervento in ambiti territoriali definiti.
2. I profili procedurali relativi ai percorsi di cui al precedente punto a) sono definiti dalla Giunta comunale in coerenza con il complessivo processo di programmazione dell'Ente e delle sue articolazioni territoriali.
3. I percorsi di programmazione condivisa prendono avvio con un avviso pubblico a cui possono partecipare i soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento. L'avviso può essere emanato anche su sollecitazione dei medesimi soggetti. L'avviso pubblico definisce i soggetti ammessi a partecipare, gli obiettivi perseguiti, le modalità anche telematiche di svolgimento del percorso, le fasi in cui lo stesso si articola e la sua durata complessiva.
4. L'avviso pubblico può prevedere, in esito alla fase di programmazione condivisa, il successivo avvio della fase di progettazione condivisa definendo criteri e modalità della medesima.
5. Possono essere previsti, nei percorsi di cui alle precedenti lettere b) e c), momenti di ascolto e coinvolgimento di cittadini singoli, gruppi informali e di operatori dei servizi pubblici e/o dei destinatari degli stessi da individuarsi in relazione all'oggetto del percorso.
6. Il responsabile del procedimento di programmazione condivisa è il Dirigente/Responsabile della struttura competente per materia o per territorio o suo delegato.
7. Il responsabile del procedimento redige un documento istruttorio di sintesi, descrivendo quanto è emerso dal percorso e adotta una determinazione finale di chiusura in cui prende atto degli esiti dell'istruttoria.
8. L'esito della programmazione condivisa, quale raccolta di contributi di scienza ed esperienza e di proposte, può essere utilizzato per concorrere alla definizione degli strumenti generali di programmazione dell'Ente e come supporto alla motivazione degli atti gestionali conseguenti.
9. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda discostarsi da quanto emerso dall'istruttoria deve comunque evidenziarne puntualmente i motivi.
10. Chi partecipa alla programmazione condivisa non acquisisce alcuna posizione di vantaggio nelle successive fasi volte a dare attuazione ai contenuti emersi.

11. Il Comune al fine di rafforzare il carattere stabile e continuativo del processo di programmazione condivisa può istituire sedi di coordinamento in ambito territoriale o tematico aperte alla partecipazione dei soggetti civici di riferimento.
12. Gli elementi conoscitivi emersi nell'ambito di percorsi partecipativi diversi da quelli di cui al presente articolo, possono essere utilizzati per le medesime finalità di cui al precedente comma 8.
13. Gli esiti della co-programmazione possono essere utilizzati per modificare gli strumenti di programmazione dell'Ente.
14. Tutti gli atti e le relazioni istruttorie dei procedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale.
15. Il Comune è tenuto a motivare per iscritto l'eventuale diniego all'attivazione di procedimenti di co-programmazione o co-progettazione su istanza degli ETS, pubblicando la motivazione sul sito istituzionale.

Articolo 7

(Disposizioni generali sulla progettazione condivisa)

1. La progettazione condivisa persegue le seguenti funzioni:
 - a) approfondire le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni formulate su iniziativa dei soggetti civici al fine di concordare quanto necessario per dare avvio alla collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - b) definire, nell'ambito di specifici avvisi pubblici, interventi negli ambiti di attività di interesse generale complementari e sussidiari alle attività dell'Amministrazione;
 - c) affidare, nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza, lo svolgimento di interventi di interesse generale a favore degli utenti.
2. Le caratteristiche e i limiti delle funzioni richiamate al comma 1 sono disciplinati al capo III del presente Regolamento.
3. I profili procedurali delle attività di progettazione condivisa sono definiti con specifico Atto di Giunta.
4. L'Amministrazione si riserva di coinvolgere nella progettazione condivisa anche altri soggetti attivi nel territorio o nell'ambito tematico di riferimento al fine di apportare ulteriori risorse e/o integrare e coordinare le azioni.
5. La progettazione condivisa è un processo di tipo dinamico che non si esaurisce nella fase di definizione dei progetti e degli interventi da attuare, ma continua anche nella fase di realizzazione degli stessi attraverso la cooperazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti e la valutazione in itinere sull'andamento delle attività al fine di concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi.

CAPO III

(INSTAURAZIONE DELLA COLLABORAZIONE)

Articolo 8

(Proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani)

1. I soggetti civici di cui all'art. 3 possono presentare in qualsiasi momento proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani.
2. Le proposte di collaborazione di cui al presente articolo devono prevedere la messa a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a favore della comunità nella cornice dei valori di cui al precedente art. 2 al fine di migliorare la cura e la fruibilità dello spazio pubblico, di ridurre gli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei cittadini, di favorire la socialità tra le persone anche attraverso la rigenerazione di beni immobili ad uso collettivo.
3. Le proposte di collaborazione che rispettano i requisiti di cui al precedente comma 2 vengono rese pubbliche sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di 10 giorni al fine di garantirne la conoscibilità e di acquisire da parte dei cittadini eventuali elementi utili alla loro valutazione.
4. Le proposte di collaborazione che determinino modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici sono sottoposte al vaglio preliminare della Giunta. Tali proposte devono

essere corredate da una relazione tecnica illustrativa e da elaborati grafici dell'intervento redatti da un professionista individuato a cura del proponente.

5. Al termine del periodo di pubblicazione le proposte di collaborazione ritenute ammissibili ai sensi dei criteri generali di cui al successivo art. 12 formano oggetto della successiva fase di progettazione condivisa coordinata a cura dell'unità organizzativa cui la proposta è affidata.
6. Il procedimento di progettazione condivisa ha la durata di 30 giorni, a decorrere dalla dichiarazione di ammissibilità, e si conclude con la definizione dei contenuti del patto di collaborazione, come riassunti in apposito verbale, ovvero con la decisione, ad opera del responsabile del procedimento, circa l'insussistenza delle condizioni per addvenire al patto.
7. Il termine di cui al precedente comma 7 è di carattere ordinatorio e può pertanto subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla complessità dell'istruttoria. Gli aggiornamenti sull'effettiva durata del procedimento vanno comunque resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ente.
8. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo e comparativo.

Articolo 9

(Avvisi di progettazione condivisa emanati dal Comune)

1. Il Comune anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione condivisa di cui al precedente art. 5 emana avvisi pubblici volti alla emersione di manifestazioni di interesse alla progettazione condivisa di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quelle dell'Amministrazione.
2. L'avviso definisce gli obiettivi perseguiti, i soggetti ammessi nell'ambito di quanto previsto nel successivo comma 3, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la durata del procedimento, le risorse complessivamente disponibili (finanziarie, strumentali, patrimoniali) e tutto quanto necessario al buon esito della progettazione condivisa. Il termine minimo di pubblicazione degli avvisi non può essere inferiore a 10 giorni ed in via ordinaria è pari a 20 giorni; salvo comprovate ragioni di urgenza, specificamente motivate, i termini di pubblicazione restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
3. Agli avvisi di progettazione condivisa possono essere ammessi i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'art. 3 in forma singola o come raggruppamento.
4. I gruppi informali possono partecipare solamente quali componenti di raggruppamenti aventi in qualità di capofila uno dei soggetti di cui alle lettere indicate nel comma precedente.
5. L'avviso pubblico può prevedere che la fase della presentazione delle manifestazioni di interesse sia preceduta da assemblee pubbliche allo scopo di illustrarne i contenuti ai soggetti interessati e di favorire la creazione di eventuali sinergie progettuali.
6. L'avviso di cui al precedente comma 2 può essere emanato anche sulla base di un'ipotesi progettuale presentata da uno o più dei soggetti di cui al comma 3 che l'Amministrazione valuta positivamente in relazione ai criteri generali di cui al successivo art. 12.
7. In esito alla fase di progettazione condivisa l'Amministrazione verifica la possibilità di integrare le proposte pervenute e, in caso negativo le valuta sulla base dei criteri generali definiti dal successivo art. 12.

Articolo 10

(Interventi di interesse generale a favore degli utenti)

1. Il Comune anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione condivisa di cui al precedente art. 5 emana avvisi pubblici per l'individuazione, attraverso la procedura della progettazione condivisa, dei soggetti cui affidare la gestione di interventi di interesse generale:
 - a) a carattere innovativo o sperimentale: interventi sussidiari negli ambiti di attività di interesse generale volti al soddisfacimento di nuovi bisogni dei cittadini o alla sperimentazione di approcci innovativi, caratterizzati dal lavoro di rete, dalla collaborazione e dalla corresponsabilità degli uffici e servizi dell'Amministrazione, dalla interdisciplinarietà e dalla sostenibilità ambientale ed economica, con l'apporto da parte dei soggetti civici di risorse proprie aggiuntive a quelle pubbliche;

- b) a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Tale valutazione considera oltre alla dimensione economica dei costi per l'Amministrazione le esternalità positive dell'affidamento ai soggetti civici in termini di impatto sociale quali i benefici a favore degli utenti, le tipologie di lavoratori impiegati, l'impatto ambientale.
- 2. L'avviso definisce gli obiettivi perseguiti, i soggetti ammessi nell'ambito di quanto previsto nel successivo comma 3, il modello base dell'intervento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la durata del procedimento, le risorse complessivamente disponibili (finanziarie, strumentali, patrimoniali) e tutto quanto necessario al buon esito della progettazione condivisa. Il termine minimo di pubblicazione degli avvisi non può essere inferiore a 20 giorni; salvo comprovate ragioni di urgenza, specificamente motivate, i termini di pubblicazione restano sospesi dal 1° al 31 agosto.
- 3. Agli avvisi di cui al presente articolo possono essere ammessi i soggetti di cui alle lettere a), b) e g) dell'art. 3 in forma singola o come raggruppamento.
- 4. Restano disciplinate dalla normativa in materia di contratti pubblici le ipotesi di affidamento di servizi in via riservata agli Enti del Terzo Settore attraverso procedure a carattere comparativo.

Articolo 11 **(La gestione collaborativa)**

- 1. Nelle ipotesi di affidamento di interventi di interesse generale, ai sensi del precedente art. 9, la procedura di progettazione condivisa definisce le modalità di collaborazione tra i soggetti civici e l'Amministrazione in ordine allo svolgimento degli interventi medesimi nel rispetto delle reciproche responsabilità.
- 2. I tecnici comunali sono chiamati ad affiancare i partner di progetto anche nella fase realizzativa, contribuendo al coordinamento e al raccordo con uffici e servizi dell'Amministrazione coinvolti, e, laddove previsto dagli accordi, alla gestione collaborativa e alla organizzazione delle azioni coprogettate.
- 3. Qualora necessario in relazione alle complessità dell'intervento, l'Amministrazione e il soggetto aggiudicatario concordano il modello di governance più opportuno al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'aggiudicatario e delle funzioni di indirizzo e controllo dell'Amministrazione, efficienza, efficacia, trasparenza, flessibilità e sostenibilità economica della gestione.

Articolo 12 **(Avvisi pubblici a carattere competitivo)**

- 1. Il Comune anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione condivisa di cui al precedente art. 5 emana avvisi pubblici a carattere competitivo per il perseguimento di obiettivi puntuali e dettagliati da realizzarsi attraverso azioni progettuali definite autonomamente dai soggetti civici nel quadro delle risorse disponibili.
- 2. L'avviso definisce gli obiettivi perseguiti, i soggetti ammessi nell'ambito di quanto previsto nel successivo comma 3, le risorse complessivamente disponibili (finanziarie, strumentali, patrimoniali), i criteri di valutazione, i tempi massimi di realizzazione delle attività. Il termine minimo di pubblicazione degli avvisi non può essere inferiore a 20 giorni; salvo comprovate ragioni di urgenza, specificamente motivate, i termini di pubblicazione restano sospesi dal 1° al 31 agosto.
- 3. Agli avvisi di cui al presente articolo possono essere ammessi i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'art. 3 in forma singola o come raggruppamento.

CAPO IV (CRITERI DI VALUTAZIONE)

Articolo 13 (Criteri generali di valutazione)

1. I criteri di valutazione, anche agli effetti di cui all'art. 12 della L. 241/90, possono svolgere le seguenti funzioni:
 - a) decidere sull'ammissione alla fase di progettazione condivisa delle singole proposte di collaborazione di cui all'art. 7;
 - b) selezionare le manifestazioni di interesse da ammettere alla progettazione condivisa nell'ambito degli avvisi pubblici di cui al Capo III;
 - c) selezionare in esito alla fase di progettazione condivisa il progetto o i progetti da realizzare qualora non sia stato possibile pervenire ad un progetto unitario;
 - d) valutare i progetti presentati nell'ambito degli avvisi pubblici a carattere competitivo di cui al precedente art. 11 al fine di selezionare il progetto/i progetti vincitori.
2. Le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui all'art. 7 sono valutate sulla base dei criteri generali di seguito specificati:
 - a) la collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione si ispira ai valori di cui all'art. 2 del presente regolamento, i progetti proposti devono risultare coerenti con tali valori;
 - b) l'idoneità, negli ambiti di attività di interesse generale, a determinare un impatto positivo in termini di utilità per i cittadini o di qualità dello spazio urbano ;
 - c) la pertinenza ovverosia fermi restando gli approfondimenti demandati alla successiva fase della progettazione condivisa, la presentazione di un contenuto non generico e agganciato al contesto tematico o territoriale di riferimento;
 - d) la realizzabilità, ovverosia fermi restando gli approfondimenti demandati alla successiva fase della progettazione condivisa, la non palese incompatibilità con il contesto operativo in cui agisce l'Amministrazione pubblica;
 - e) le proposte, attività, progetti devono risultare coerenti con il Documento Unico di Programmazione in particolare con la relativa sezione strategica.
3. I criteri generali sopra indicati costituiscono altresì la cornice per la definizione dei criteri puntuali previsti nell'ambito degli avvisi pubblici di cui al Capo III del presente regolamento.

CAPO V (LE FORME DI SOSTEGNO)

Articolo 14 (Disposizioni generali sulle forme di sostegno)

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 118 c. 4 della Costituzione e del Codice del Terzo Settore, favorisce le attività svolte dai soggetti civici attraverso il riconoscimento delle forme di sostegno con le caratteristiche e secondo i limiti disciplinati nel presente capo.
2. Al fine di ottimizzare gli impatti prodotti dall'impiego delle risorse pubbliche, l'Amministrazione, ferme restando le esigenze di imparzialità e trasparenza, commisura l'insieme delle forme di sostegno dedicate ai singoli progetti in relazione alle effettive esigenze di questi ultimi come emerse in fase di progettazione condivisa.
3. Il complesso delle risorse destinate a forme di sostegno alle progettualità realizzate dai soggetti civici viene evidenziato annualmente, anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione condivisa di cui al precedente art. 5, negli strumenti di bilancio.
4. In particolare, il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione (DUP) definiscono il complesso delle risorse, compresi eventuali immobili o spazi, che l'Amministrazione mette a disposizione delle progettualità condivise con i soggetti civici e le linee di indirizzo per il loro impiego.

5. Gli strumenti di pianificazione operativa delle Aree/UOC del Comune di Senigallia, che discendono dalla pianificazione strategica contenuta nel DUP e nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), individuano gli obiettivi di livello esecutivo e le azioni relative all'impiego di tali risorse.
6. I soggetti civici che abbiano pendenze economiche, maturate a vario titolo nei confronti dell'Amministrazione, non potranno essere destinatari di forme di sostegno, salvo piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati.
7. La Giunta predetermina annualmente, nei limiti delle risorse definite nel Bilancio di previsione e tenuto conto della effettiva situazione finanziaria dell'Ente, le forme di sostegno da attribuire in via diretta, a favore di soggetti associativi che rivestono una funzione riconosciuta nel rappresentare e mantenere vivi la memoria e i valori fondanti della città, allo scopo di sostenerne complessivamente l'attività. Al termine di ciascun anno i soggetti beneficiari presentano una relazione delle attività svolte.
8. Il Comune può riconoscere il rimborso delle spese sostenute dagli ETS per la partecipazione ai procedimenti di amministrazione condivisa.
9. Il Comune può riconoscere, oltre al rimborso spese, altre forme di sostegno alla partecipazione dei soggetti civici, quali voucher, facilitazioni logistiche, strumenti digitali e ogni altra misura idonea a favorire l'accesso e la partecipazione, anche in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato.

Articolo 15 (Beni e servizi forniti dal Comune)

1. Il Comune può fornire, nei limiti delle risorse programmate, beni strumentali, materiali di consumo e servizi di supporto necessari alla realizzazione delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti a titolo gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il Comune favorisce e valorizza l'uso condiviso dei beni di cui al precedente comma 2 attraverso l'implementazione di un database contenente le informazioni relative alla disponibilità degli stessi.

Articolo 16 (Formazione e affiancamento)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere la complessiva evoluzione in chiave collaborativa dell'amministrazione della città.
2. La formazione è rivolta sia ai soggetti civici, sia ai dipendenti e agli amministratori del Comune e delle aziende partecipate, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. L'Amministrazione prevede, compatibilmente con i carichi di lavoro gravanti sugli uffici, l'affiancamento da parte di dipendenti comunali o di soggetti affidatari di contratti o concessioni nell'attività di progettazione complessiva o di realizzazione degli interventi ai cittadini anche con finalità di formazione specifica per la corretta realizzazione delle attività.
5. L'Amministrazione altresì può prevedere l'affiancamento nella realizzazione di progettazioni ulteriori rispetto a quelle di cui è parte attiva al fine di migliorarne le connessioni con i territori; può altresì supportare i soggetti civici nella partecipazione a bandi per finanziamenti di altri enti e organizzazioni pubbliche e private.
6. Il Comune valorizza la collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato e le reti associative per la formazione dei soggetti civici
7. A tal fine, il Comune può stipulare specifici accordi o convenzioni con il Centro Servizi per il Volontariato per la realizzazione di attività formative, di orientamento e di supporto rivolte agli enti del Terzo settore, ai cittadini attivi e agli operatori comunali, anche in attuazione delle linee guida regionali.

Articolo 17 (Agevolazioni amministrative e autofinanziamento)

1. Nelle convenzioni e nei patti di collaborazione possono essere previste facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i soggetti civici e gli uffici comunali.
3. Il Comune agevola le iniziative dei soggetti civici volte a reperire fondi per le azioni progettuali, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, tramite:
 - a) la possibilità di utilizzare, con modalità concordate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali sostenitori/finanziatori coinvolti dai soggetti civici;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
4. Fatte salve le ordinarie forme di autorizzazione previste per la realizzazione di eventi e manifestazioni aperte alla partecipazione del pubblico, i piccoli eventi sociali, culturali e sportivi realizzati dai soggetti civici, che non necessitano di licenza di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, sono autorizzati, indipendentemente dalla durata, tramite la presentazione di semplice comunicazione all'ufficio competente a condizione che nel patto di collaborazione o nella convenzione ne vengano preliminarmente determinate le caratteristiche generali nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
 - a) prevedere lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività, a titolo indicativo e non esaustivo, quali laboratori artistici per adulti e bambini, corsi d'arte con finalità educativa e divulgativa che non si configurino come realizzazione di spettacoli, tornei sportivi non agonistici e che non prevedono la partecipazione di atleti professionisti, piccoli corsi sportivi, workshop letterari, esposizioni di opere dell'ingegno a carattere creativo, proiezioni di video a scopo divulgativo/educativo/culturale, piccoli dibattiti o incontri, iniziative di cittadinanza attiva e partecipazione (cura del verde, cleaning day ecc.), tavolate conviviali, ascolti musicali guidati, a scopo didattico e illustrativo, purché non configurino il pubblico spettacolo;
 - b) presenza di un massimo di 100 partecipanti;
 - c) svolgersi in aree pedonali o aree verdi anche di pertinenza di immobili comunali;
 - d) non prevedere l'allestimento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, di attrezzature elettriche e di amplificazione sonora. È consentito il posizionamento di arredi di modesta portata strutturale, il cui montaggio non richieda l'intervento di specifiche professionalità né il rilascio di particolari attestazioni tecniche, che dovranno essere prontamente rimossi in caso di forte vento, quali cavalletti, tappeti, tavoli, cuscini, gazebo, vele, pedane;
 - e) possibilità di effettuare musica dal vivo, non amplificata (unplugged) e senza percussioni, con l'utilizzo di impianti di amplificazione solo per la voce, per un massimo di tre ore nelle fasce orarie 9-13 e 15-21; possibilità di utilizzo occasionale di impianti elettroacustici a basso impatto (ad es. spettacolo di burattini con inserimento episodico di brani musicali a bassa emissione, ecc.) nelle medesime fasce orarie.

Articolo 18

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione o delle convenzioni di cui al presente Regolamento, in quanto derivanti da progettualità condivise con il Comune, beneficiano delle esenzioni o delle riduzioni relative al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dal regolamento vigente Canone Patrimoniale Unico (CPU) del Comune di Senigallia;
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le

raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito delle collaborazioni, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;

Articolo 19

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori, nei patti di collaborazione e nelle convenzioni è possibile prevedere forme di pubblicità nel rispetto delle norme specifiche di settore quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, l'uso degli strumenti informativi dell'Amministrazione quali il sito istituzionale dell'Ente e le newsletter.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai soggetti civici, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di collaborazione civica.
3. Nell'ambito delle attività di comunicazione realizzate dal soggetto civico deve essere evidenziata la collaborazione con il Comune attraverso l'utilizzo del relativo emblema nel rispetto delle disposizioni tecniche previste.

Articolo 20

(Lavoro di pubblica utilità, servizio civile, tirocini formativi)

1. Il Comune sostiene la realizzazione delle attività previste dal presente regolamento mettendo a disposizione del soggetto civico, nel rispetto di quanto a ciò previsto nel patto di collaborazione o nella convenzione, l'opera prestata da singoli cittadini quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale o con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità o quale forma di attività di utilità collettiva finalizzata all'inclusione e all'integrazione sociale.
2. Le attività realizzate nell'ambito delle collaborazioni previste dal presente Regolamento possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i soggetti civici.
3. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Articolo 21

(Concessione di contributi)

1. Le progettualità selezionate ai sensi del presente Regolamento sono sostenute attraverso la concessione di un contributo quale somma – quantificata nel suo ammontare massimo - riconosciuta a titolo di concorso ai costi, diretti ed indiretti, che il soggetto dovrà sostenere per la realizzazione di un progetto.
2. Il contributo qualora previsto dagli avvisi pubblici può coprire anche la totalità del valore finanziario del progetto.
3. Il valore finanziario del progetto è rappresentato dall'importo totale di costi diretti ed indiretti che il progetto comporta al netto di eventuali contributi riconosciuti da altri soggetti pubblici o privati.
4. I costi possono ricomprendere quelli relativi all'acquisizione di fattori produttivi esterni all'organizzazione del soggetto civico, ivi comprese le spese per prestazioni professionali, il rimborso ai volontari per le spese sostenute, i diritti SIAE connessi allo svolgimento delle attività nonché una quota delle spese, quantificata in relazione all'incidenza delle attività di progetto sui costi generali di organizzazione, che il soggetto civico sostiene in relazione al personale dipendente impegnato nel progetto, all'assicurazione dei volontari,

alla gestione dei locali ad eccezione dei costi di ammortamento e delle spese condominiali. Tali costi devono essere documentabili da fatture, scontrini fiscali o altra documentazione fiscalmente valida.

5. Il contributo, tenuto conto della natura del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'attività, così come valutati dal responsabile del procedimento, può essere:
 - a) suddiviso, in relazione alla durata del progetto, in quote da erogare secondo la tempistica concordata, previa presentazione di rendicontazioni intermedie. Una prima tranche può essere erogata all'atto della formalizzazione della collaborazione con la finalità di sostenere i costi diretti funzionali all'avvio della realizzazione del progetto. Tale tranche verrà rendicontata, pena la restituzione di quanto erogato, in occasione della prima rendicontazione successiva se prevista o al termine del progetto. L'avviso pubblico può definire la soglia oltre la quale la concessione anticipata del contributo dovrà essere assistita da garanzia fideiussoria da attivarsi nel caso di mancato svolgimento delle attività;
 - b) erogato al termine del progetto a seguito della presentazione di rendicontazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti.
6. Le progettualità selezionate ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento possono beneficiare di contributo a copertura dei costi necessari per lo svolgimento delle attività solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura. Il contributo può coprire anche i costi relativi alle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% del contributo concesso. L'individuazione delle figure professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza evitando qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi riguardante il soggetto civico proponente.
7. Le proposte di collaborazione presentate dai cittadini singoli e dai gruppi informali di cui all'art. 3 lett.d) non possono beneficiare del contributo a copertura dei costi per figure professionali di cui al precedente comma 6.
8. Le proposte di collaborazione presentate da operatori economici ed associazioni di categoria di cui all'art. 3 lett. e) non possono beneficiare di contributi economici.
9. E' ammesso il riconoscimento dei costi indiretti ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti. L'esercizio di tale opzione non deve comportare come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti né di quelli indiretti. Qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfetaria

CAPO VI (IMMOBILI)

Articolo 22 (Disposizioni generali sugli immobili)

1. L'Amministrazione, nell'ambito delle finalità di cui al presente Regolamento, rende disponibili beni immobili per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) rappresentare una delle forme di sostegno per la realizzazione di progetti civici;
 - b) costituire una risorsa funzionale all'emersione di progettualità riguardanti un determinato ambito territoriale o tematico.
2. Gli immobili sono prioritariamente destinati a usi condivisi ad eccezione dei casi in cui le caratteristiche strutturali e dimensionali degli stessi non lo rendano praticabile.
3. L'utilizzo di eventuali aree esterne di pertinenza degli immobili qui menzionati è volto alla più ampia accessibilità e inclusività e deve essere aperto ad accogliere le progettualità del territorio, compatibilmente con la tutela delle esigenze di sicurezza dei fruitori.
4. Gli immobili possono svolgere funzione di sostegno alle progettualità attraverso il loro uso occasionale, transitorio o stabile secondo quanto previsto nel presente capo.

5. Possono beneficiare dell'uso transitorio di immobili di cui al successivo art. 22 tutti i soggetti civici di cui all'art. 3 del presente regolamento.
6. L'assegnazione in uso stabile degli immobili di cui al presente capo può essere disposta a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 3 del presente Regolamento; i soggetti di cui alla lettera d) possono concorrere all'assegnazione solamente quali componenti di raggruppamenti aventi in qualità di capofila uno dei soggetti di cui alle lettere indicate nel presente comma ovvero risultare assegnatari del bene a condizione che il gruppo designi una o più persone fisiche delegata/e a sottoscrivere i relativi atti formali.
7. Gli edifici confiscati alla criminalità organizzata e di titolarità del Comune possono essere assegnati ai sensi dei successivi artt. 22 e 23 del presente Regolamento in relazione al loro stato manutentivo.
8. I soggetti civici che abbiano pendenze economiche, maturate a vario titolo nei confronti dell'Amministrazione, non potranno risultare assegnatari di immobili, salvo piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati.

Articolo 23

(Uso occasionale e uso transitorio di immobili)

1. L'uso occasionale e l'uso transitorio di un immobile determinano la possibilità per il soggetto civico di utilizzarlo in relazione a specifiche attività concordate con l'Amministrazione.
2. L'uso occasionale e l'uso transitorio possono avvenire nelle sedi comunali o in immobili concessi o comunque gestiti da soggetti terzi in forza di accordi che consentano la possibilità di uso degli stessi da parte di soggetti ulteriori d'intesa con il Comune. Deve in ogni caso trattarsi di spazi idonei a garantire adeguate condizioni di sicurezza per i partecipanti in relazione alle attività previste.
3. L'uso transitorio, a differenza dell'uso occasionale, si protrae per un periodo consecutivo ma temporalmente limitato entro termini strettamente e funzionalmente connessi alle specifiche esigenze del progetto e comunque entro il limite di un anno con la possibilità di proroga per un ulteriore anno.
4. L'accesso agli immobili comunali di cui al precedente comma 2 è parificato, quanto alla determinazione degli oneri, se previsti (uso sale), alle attività patrocinate dal Comune ad eccezione dei casi, espressamente disciplinati nei patti di collaborazione o nelle convenzioni, in cui è parificato all'uso istituzionale.
5. L'accesso agli immobili gestiti da soggetti terzi di cui al precedente comma 2 avviene alle condizioni e nel rispetto degli impegni concordati con il soggetto gestore.

Articolo 24

(Assegnazione di immobili in uso stabile)

1. Attraverso gli avvisi pubblici di cui agli artt. 8, 9 e 11 del presente Regolamento può essere prevista l'assegnazione in uso di beni immobili a favore dei soggetti civici quale forma di sostegno per le attività concordate in fase di progettazione condivisa.
2. Le specifiche condizioni per l'assegnazione degli immobili sono disciplinate dai patti di collaborazione e dalle convenzioni di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento.
3. L'assegnazione è disposta per un periodo massimo di 4 anni eventualmente rinnovabili per altri 4, con atto espresso e motivato, in relazione al positivo andamento delle attività.
4. Il canone previsto per l'uso dell'immobile è calcolato in una percentuale del canone locativo di riferimento avuto riguardo alla valutazione dell'impatto sociale del progetto così come delineato negli avvisi.
5. Il pagamento delle utenze è in capo al soggetto civico assegnatario dell'immobile salvo i casi espressamente disciplinati nella convenzione. Il Comune provvede pertanto a volturare a quest'ultimo i relativi contratti. Se ciò non risultasse tecnicamente possibile, l'Amministrazione determinerà in via forfettaria l'ammontare annuo dovuto. In tal caso verrà previsto un sistema di revisione dell'importo al fine di consentirne la variazione pro futuro in relazione all'andamento effettivo dei consumi.
6. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dal vigente Testo Unico Edilizia, sono a carico dell'assegnatario. Sono in capo al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria salvo diversa previsione della convenzione.

7. Qualora previsto dall'avviso pubblico l'assegnatario può proporre all'Amministrazione di svolgere a sua cura e spese interventi di manutenzione straordinaria, interventi per il superamento delle barriere architettoniche o migliorie all'immobile attraverso la presentazione di apposito progetto di massima e stima dei costi. In caso di valutazione positiva del progetto da parte del Settore deputato alla gestione del Patrimonio e degli altri Settori coinvolti, il proponente dovrà predisporre un progetto esecutivo e relativo computo, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre all'approvazione del Settore comunale competente in materia di Patrimonio, al quale spetta il coordinamento dell'istruttoria di verifica di congruità tecnico-economica e al rilascio dell'autorizzazione patrimoniale. Il proponente dovrà quindi acquisire i titoli e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione degli interventi. L'importo di tali interventi è portato in compensazione, previo deposito del certificato di regolare esecuzione e rendicontazione delle spese, con il canone di assegnazione dell'immobile, se previsto, o determina il prolungamento dell'assegnazione, previo l'ottenimento della congruità economica degli interventi realizzati.
8. Gli immobili affidati nell'ambito degli avvisi di cui all'art. 9 del presente Regolamento sono assegnati a titolo gratuito e il costo delle utenze nonché gli interventi di manutenzione ordinaria possono gravare in tutto o in parte sull'Amministrazione, ferme restando diverse valutazioni dovute allo svolgimento di attività complementari di natura diversa all'interno degli spazi.

Articolo 25 **(Rigenerazione di immobili)**

1. Oltre agli immobili di cui all'art. 21, l'Amministrazione rende disponibili anche immobili in stato di parziale o totale disuso su cui possono essere presentati progetti di rigenerazione che permettano l'uso per attività di interesse generale.
2. L'Amministrazione predispone e mantiene aggiornato, anche avvalendosi di procedure partecipative, l'elenco dei propri immobili in stato di parziale o totale disuso indicandone l'unità organizzativa titolare e le eventuali decisioni in merito alla loro destinazione contenute negli strumenti di programmazione.
3. Avvalendosi delle procedure di cui al precedente art. 7 i soggetti civici possono richiedere in assegnazione gli immobili di cui al comma 2 attraverso la presentazione di un progetto di massima sulla rigenerazione degli stessi che ne evidenzia con approccio multidimensionale la riqualificazione fisica, l'impatto sociale e la proposta di attività di interesse generale.
4. L'Amministrazione in conformità ai valori di partecipazione, imparzialità e sostenibilità può far precedere la fase di progettazione condivisa di cui all'art. 7 comma 4 e seguenti da una o più assemblee pubbliche.
5. Nel corso della progettazione condivisa si provvederà a verificare mediante il coinvolgimento degli uffici tecnici competenti:
 - a) la compatibilità tra gli usi proposti e lo stato di fatto dell'immobile anche in un'ottica di progressività degli interventi di rigenerazione;
 - b) la sostenibilità finanziaria degli interventi necessari e le relative fonti di finanziamento pubbliche e private. Tale verifica si fonda sul concetto di redditività civica quale elemento di bilanciamento rispetto agli oneri che gli usi temporanei e le riattivazioni di spazi possono imporre;
 - c) la governance del modello di gestione con particolare riguardo ai ruoli degli attori coinvolti, alle garanzie di apertura e partecipazione, alla corretta allocazione delle responsabilità.
6. In caso di esito positivo della fase di progettazione condivisa, l'assegnazione viene disposta in conformità dei precedenti art. 21 c. 7, art. 23 c. 3, 4, 5, 6, 7.
7. Qualora le attività proposte non siano compatibili con la destinazione d'uso degli immobili di cui al presente articolo o sia necessaria la realizzazione di opere edilizie sugli stessi, l'atto con il quale viene concesso l'immobile coincide con la convenzione prevista dall'art. 29 del Regolamento Edilizio per gli usi temporanei. In tal caso la durata massima dell'uso è quella indicata dal Regolamento Edilizio.
8. Gli immobili di cui al comma 1 possono formare oggetto di apposito avviso ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche in riferimento agli usi di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi.
10. Le richieste di assegnazione e i relativi esiti sono pubblicati sul sito istituzionale.
11. In caso di più richieste per lo stesso bene, si attiva una procedura comparativa.

CAPO VII (FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI)

Articolo 26 (Disposizioni generali sulla formalizzazione delle collaborazioni)

1. Le collaborazioni che scaturiscono dal presente Regolamento sono formalizzate con patto di collaborazione o convenzione, in relazione al diverso grado di flessibilità dei due strumenti, secondo quanto previsto dal presente capo.
2. Nel caso di formalizzazione con un raggruppamento di soggetti civici gli stessi sono tenuti ad individuare formalmente un soggetto capofila il quale rappresenterà per l'Amministrazione l'unico interlocutore per gli aspetti amministrativi e contabili.
3. Nei patti di collaborazione con gruppi informali dovrà essere designata formalmente una persona fisica quale referente del gruppo che rappresenterà per l'Amministrazione l'unico interlocutore per gli aspetti amministrativi e contabili.
4. I patti di collaborazione e le convenzioni sono soggetti a registrazione solo "in caso d'uso".
5. Vanno comunque registrati presso l'Agenzia delle Entrate e repertoriati i patti di collaborazione e le convenzioni che prevedono l'assegnazione in uso stabile di beni immobili.
6. I patti di collaborazione sono equiparati alle convenzioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c. 6 lett. a) del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali - D. lgs. 267/2000).
7. Gli avvisi pubblici di cui agli artt. 8 e 11 del presente Regolamento possono prevedere per la formalizzazione delle collaborazioni, in applicazione del principio di economia procedimentale, l'adesione da parte dei soggetti civici ai contenuti di riferimento per la realizzazione delle attività predeterminati dall'Amministrazione.
8. I percorsi volti all'emersione partecipata di bisogni e proposte in ambiti tematici o territoriali definiti possono concludersi con la sottoscrizione di patti di collaborazione o convenzioni quadro da rendere successivamente attuativi attraverso la definizione di specifici accordi e protocolli.

Articolo 27 (Il patto di collaborazione)

1. Le collaborazioni derivanti dalle procedure di cui agli artt. 7, 8 e 11 del presente Regolamento sono formalizzate attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione.
2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le attività previste;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento e le modalità per il loro eventuale adeguamento in relazione all'andamento delle attività;
 - d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - e) l'eventuale necessità di clausole fideiussorie;
 - f) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - g) nel caso di concessione di un contributo il suo ammontare massimo, le modalità di erogazione, le tipologie di costi ammessi, i tempi per la presentazione della rendicontazione;
 - h) nel caso di assegnazione di immobile la specifica declinazione degli elementi previsti all'art. 23 del presente Regolamento;

- i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra soggetti civici e Amministrazione;
 - j) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - k) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.
3. Alla scadenza del patto di collaborazione le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario o la concessione di immobile, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto. Negli altri casi occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la sottoscrizione dei patti di collaborazione.

Articolo 28

(La convenzione)

1. Le collaborazioni derivanti dalle procedure di cui all'art. 9 del presente Regolamento sono formalizzate attraverso la sottoscrizione di una convenzione.
2. La convenzione prevede almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a) soggetti dell'accordo;
 - b) norme e disciplina applicabili;
 - c) oggetto dell'accordo con la specifica declinazione delle attività previste, degli obblighi assunti e dei risultati attesi;
 - d) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - e) la durata, l'eventuale possibilità di rinnovo e le cause di cessazione anticipata;
 - f) risorse messe a disposizione dalle parti;
 - g) l'eventuale necessità di clausole fideiussorie;
 - h) modalità di erogazione delle forme di sostegno previste;
 - i) nel caso di assegnazione di immobili la specifica declinazione degli elementi previsti all'art. 23 del presente Regolamento;
 - j) modalità e tempi di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito del progetto con particolare riguardo agli indicatori da utilizzare per misurarne l'impatto sociale ed economico complessivo, nonché economico finanziaria delle risorse impiegate nel progetto;
 - k) obblighi e responsabilità dei soggetti, in particolare in ordine al trattamento dei dati personali, alle coperture assicurative e alla sicurezza ai sensi del successivo capo VIII;
 - l) modalità di gestione collaborativa ai sensi del precedente art. 10;
 - m) modalità di gestione dell'accordo, modifiche ed integrazioni;
 - n) qualora le caratteristiche del progetto lo richiedano, il budget previsionale che ne indichi la sostenibilità economica.

CAPO VIII

(RESPONSABILITÀ)

Articolo 29

(Dati personali)

1. I dati personali raccolti dai o condivisi con i soggetti civici in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune devono essere trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto o dalla convenzione; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento.
2. Il soggetto civico può essere designato come incaricato esterno del trattamento sulla base delle indicazioni, nel rispetto dei limiti e secondo le responsabilità previste nel patto di collaborazione o nella convenzione.

3. Ciascun partecipante alla progettazione condivisa dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dei lavori impegnandosi a tutelarne la riservatezza.

Articolo 30 **(Prevenzione dei rischi)**

1. I cittadini attivi e il Comune sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di rigenerazione e gestione dei beni comuni stabilite nei singoli patti di collaborazione.
Poiché i cittadini attivi sono impegnati nelle attività concordate con il patto di collaborazione come volontari, così come definiti dal D.lgs. 117/2017 CTS (Codice del Terzo Settore) art.17 c.2, trovano applicazione l'art. 3 c.12-bis e l'art.21 del D.lgs. n.81/2008.
2. In nessun caso il Comune di Senigallia assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei cittadini singoli o operanti presso formazioni sociali che stipulano un patto di collaborazione ai sensi del presente regolamento. Il Dirigente/Responsabile comunale competente fornisce ai cittadini attivi, singoli o associati, un documento informativo sui rischi generali e specifici esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività previste e, ove risulti necessario, le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze.
3. Ove i cittadini attivi siano costituiti da un ente/formazione sociale il legale rappresentante della stessa si impegna a:
 - informare i volontari che saranno impiegati nelle attività previste dal patto sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo fornito dal Dirigente/Responsabile comunale competente e allegato al Patto;
 - attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie da parte dei volontari che saranno impiegati nell'attività prevista dal patto di collaborazione;
 - garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008 da parte di tutti i volontari;
 - garantire lo svolgimento delle attività con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei volontari e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.
4. Il cittadino attivo che stipula con il Comune un patto di collaborazione individuale e opera al di fuori di un ente/formazione sociale stabilmente organizzata si impegna a:
 - prendere visione dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo fornito dal Dirigente/Responsabile comunale competente e allegato al Patto;
 - attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dal patto di collaborazione;
 - garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008;
 - agire con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza propria e di terzi e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.
5. Nel caso in cui siano previste attività o interventi di recupero e valorizzazione del bene comune che possano essere eseguiti solo da soggetti professionalmente idonei ed a ciò abilitati, il sottoscrittore del patto di collaborazione può commissionare tali attività o interventi a soggetti terzi professionalmente idonei e abilitati, assumendo le responsabilità del committente di cui all'art.90 del D.lgs. n.81/2008. Ove il sottoscrittore del patto risulti esso stesso soggetto professionalmente idoneo e intenda svolgere le suddette attività e interventi con proprio personale dipendente, assume le responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.81/2008.

Articolo 31
(Riparto delle responsabilità per danni a persone e cose)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nello svolgimento delle attività concordate con il Comune.
3. Gli enti/formazioni sociali stabilmente organizzate devono in ogni caso garantire la copertura assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile dei propri operatori.
4. Su richiesta del Dirigente/Responsabile competente alla sottoscrizione del Patto, il competente ufficio comunale procede alla copertura assicurativa dei cittadini attivi singoli che operano al di fuori di un ente/formazione sociale, per infortuni/malattie conseguenti allo svolgimento nonché per responsabilità derivanti da danni cagionati a persone o cose, con esclusione del dolo e colpa grave.
5. I soggetti civici assegnatari di beni immobili di cui al precedente capo VI assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo, fatta salva la responsabilità del Comune in ordine al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione ad esso spettanti.

Articolo 32
(Coperture assicurative)

1. Il patto di collaborazione disciplina la necessità di attivare eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività concordate in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza sulla base di quanto precisato nei successivi commi del presente articolo.
2. I volontari degli Enti del Terzo Settore sono assicurati a cura dell'organizzazione di appartenenza; i relativi costi possono essere coperti dal Comune nell'ambito dell'erogazione di contributi di cui al precedente art. 20 del presente regolamento in conformità ed entro i limiti stabiliti dal patto di collaborazione o dalla convenzione.
3. L'eventuale copertura assicurativa a favore delle persone che operano nell'ambito di soggetti civici per i quali la legge non prevede obblighi di copertura, viene valutata in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività ed è attivata a cura del Comune.
4. Resta comunque in capo al Comune in qualità di custode la responsabilità per eventuali danni connessi alla fruizione ordinaria da parte dei cittadini del suo patrimonio di edifici o spazi pubblici anche se originata in occasione di iniziative svolte dai soggetti civici.
5. Nel caso di danni derivanti dalla fruizione da parte dei cittadini a specifiche attività organizzate in collaborazione con il Comune il soggetto civico risponde nei confronti dei terzi per dolo o colpa grave in relazione alla corretta predisposizione di quanto a tal fine approntato e per la sorveglianza sul rispetto di eventuali prescrizioni circa il suo corretto utilizzo. In relazione alla natura delle attività di cui i cittadini possono fruire avuto in particolare riguardo al grado di perizia, abilità o allenamento richiesti, può essere prevista la necessità per i partecipanti di essere muniti di copertura assicurativa. L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza non esonerano il soggetto civico dalle responsabilità su di esso incombenti in conseguenza di dolo o colpa grave.
6. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei soggetti civici attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
7. Sono coperti direttamente dal Comune da assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi:
 - a) i singoli volontari che prestano la propria attività all'interno dei servizi comunali e sotto il loro coordinamento;
 - b) le persone impegnate nello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 19.

CAPO IX
(PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE)

Articolo 33
(Pubblicità e trasparenza)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione.
2. Il Comune riconosce nella sito istituzionale dell'Ente il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i soggetti civici.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai soggetti civici di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra soggetti civici, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di collaborazione civica, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
 - d) mappare i risultati dei percorsi di valutazione periodica e di conseguente riflessione sui progetti in atto, al fine di condividere le buone prassi che emergono e di favorirne la replicabilità.
4. Il Comune pubblica sulla Sito istituzionale dell'Ente in particolare:
 - a) gli avvisi pubblici;
 - b) le proposte di collaborazione di cui all'art. 7;
 - c) le ipotesi progettuali presentate negli ambiti degli avvisi di cui agli artt. 8 e 11 anche in forma sintetica;
 - d) le convenzioni e i patti di collaborazione;
 - e) i materiali di rendicontazione nei casi previsti dal presente capo;
 - f) gli elenchi degli immobili previsti al Capo VI;
 - g) il database sui beni destinati all'uso condiviso di cui all'art. 14.
5. In relazione a quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) i soggetti civici, all'atto della presentazione delle proposte, sono adeguatamente informati circa il loro regime di pubblicità.
6. Tutti gli atti e i dati relativi ai procedimenti di amministrazione condivisa sono pubblicati anche in formato open data, secondo le linee guida nazionali e regionali.

Articolo 34
(Rendicontazione delle attività)

1. La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella relazione con i soggetti civici, da concordare ed implementare fin dall'inizio della collaborazione e monitorare nel corso dello svolgimento delle attività.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione si attengono ai principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, adeguatezza, verificabilità e sono concordate nel patto di collaborazione o nella convenzione.
3. La rendicontazione delle attività deve contenere informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici. La rendicontazione delle attività svolte è pubblicata nello spazio dedicato al progetto nell'ambito della Sito istituzionale dell'Ente.
4. Al termine del progetto, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione, o alle scadenze intermedie eventualmente previste, il soggetto civico deve presentare una relazione illustrativa delle attività svolte.
5. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 33 la mancata presentazione della relazione sulle attività viene evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione all'atto dell'eventuale presentazione di ulteriori progetti da parte del medesimo soggetto.
6. Il Comune promuove la valutazione di impatto sociale anche in via sperimentale o su richiesta degli Enti del Terzo Settore coinvolti, anche mediante il supporto del Centro Servizi per il Volontariato.

Articolo 35
(Rendicontazione delle risorse finanziarie)

1. Al fine della liquidazione dei contributi impegnati il soggetto civico, al termine del progetto, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione o alle scadenze intermedie eventualmente previste, deve presentare, a pena di decadenza, una rendicontazione economico-finanziaria delle risorse impiegate nel progetto.
2. L'attività di rendicontazione è soggetta a verifiche a cura del responsabile del procedimento.
3. Il soggetto civico può comunque pubblicare il materiale di rendicontazione nello spazio dedicato al progetto nell'ambito della Sito istituzionale dell'Ente.
4. Il soggetto civico assegnatario di immobili in uso stabile deve presentare una relazione annuale delle attività con particolare riguardo alle finalità per cui lo stesso è concesso, corredata da una rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e delle entrate.
5. La mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al presente articolo comporta rispettivamente l'impossibilità di liquidare il contributo e, previa diffida, la decadenza dall'assegnazione dell'immobile.
6. Come previsto dal D.M. 72 del 31/03/2021 e ss.mm.ii con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla quale si rimanda integralmente.

CAPO X
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Articolo 36
(Adeguamenti organizzativi e disposizioni procedurali)

1. La definizione delle modalità organizzative e degli strumenti operativo - procedurali volti alla piena applicazione del presente regolamento è demandata alla Giunta sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) fornire interlocutori certi ai soggetti civici sia nella fase di avvio e formalizzazione della collaborazione che durante il suo svolgimento;
 - b) semplificare la struttura, i contenuti ed il linguaggio del materiale divulgativo, delle modulistiche e dei format realizzati tenendo in considerazione anche le specifiche esigenze di fruibilità per la popolazione di origine straniera;
 - c) affiancare alle modalità digitali di relazione con la cittadinanza adeguate forme di comunicazione tradizionale al fine di aumentare il grado di diffusione delle pratiche di amministrazione condivisa.

Articolo 37
(Entrata in vigore e sperimentazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione del consiglio comunale.
2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei soggetti civici, anche attraverso l'organizzazione di periodici momenti di confronto, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi. Dei risultati della suddetta verifica viene aggiornato il Consiglio Comunale, per il tramite delle competenti Commissioni, anche al fine di coinvolgere il Consiglio nella definizione di eventuali interventi correttivi al presente Regolamento.

Articolo 38
(Punti di contatto per l'amministrazione condivisa)

1. Il Comune può istituire, anche in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato e le reti associative, punti di contatto per l'amministrazione condivisa presso spazi pubblici accessibili, per fornire informazioni, supporto e orientamento ai soggetti interessati.

2. Il Comune può stipulare specifici accordi o convenzioni con il Centro servizi per il volontariato per la gestione dei punti di contatto, la formazione, la promozione della cultura del volontariato e il supporto alle attività di amministrazione condivisa.

Articolo 39
(Coordinamento con la normativa regionale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge Regionale Marche 7 agosto 2025, n. 23, e della normativa nazionale di settore.

BOLZA